



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 105**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM FINALIZZATO A SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DELL' EMERGENZA COVID-19. DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

Il giorno 20.07.2021 ad ore 18.00 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Bridi Vittorio vicepresidente del Consiglio comunale.

Presenti: vicepresidente **Bridi Vittorio**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

**Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Brugnara Michele**

**Carli Marcello**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**Dal Ri Alessandro**

**Demattè Daniele**

**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**

**Filosi Luca**

**Fiori Francesca**

**Frachetti Piergiorgio**

**Franzoia Mariachiara**

**Gilmozzi Italo**

**Giuliani Bruna**

**Lenzi Walter**

**Maestranzi Dario**

**Maschio Andrea**

**Maule Chiara**

**Merler Andrea**

**Panetta Salvatore**

**Pedrotti Alberto**

**Raffaelli Anna**

**Robol Andrea**

**Saltori Alessandro**

**Serra Nicola**

**Stanchina Roberto**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Urbani Giuseppe**

**Zanetti Cristian**

**Zanetti Silvia**

Assenti: consigliere **Bungaro Corrado**

e consiglieri

**Guastamacchia Fabrizio**

**Piccoli Paolo**

e pertanto complessivamente presenti n. 37, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Assente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Bridi Vittorio.

Partecipa la Vicesegretaria generale Debiassi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/57 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che la pandemia che affligge il nostro paese da più di un anno ha comportato, direttamente ed indirettamente, importanti ripercussioni anche sul bilancio delle famiglie. In particolare in tale congiuntura, caratterizzata da una generalizzata crisi del mercato del lavoro e, di conseguenza, da una riduzione del reddito e della liquidità disponibile, emerge per molte famiglie anche la difficoltà, se non l'impossibilità, di provvedere al pagamento del canone di locazione dell'abitazione principale;

atteso che la complessa situazione coinvolge a catena più soggetti e rappresenta altresì una problematica generale e diffusa tanto che a livello nazionale sono state previste disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per morosità rappresenta un importante aiuto per gli inquilini che versano in situazioni di difficoltà, che vedono posticipato nel tempo il problema, seppur non risolto, e che in molti casi si ripercuote sui proprietari degli immobili;

preso atto che le misure emergenziali disposte a livello nazionale si sono rivolte a fasce di popolazione in condizioni economiche di particolare bisogno;

considerato che, come si evince dalla relazione del 30 marzo 2021 sull'indagine straordinaria promossa dalla Banca d'Italia nel 2020 per conoscere le condizioni economiche e le aspettative delle famiglie italiane durante la seconda ondata dell'epidemia di COVID-19, quasi il 40% degli affittuari hanno dichiarato di avere difficoltà nel sostenere il pagamento dell'affitto. A partire dall'inizio della pandemia, circa il 15% delle famiglie ha richiesto o ha preso in considerazione la possibilità di richiedere un prestito a una banca o a una società finanziaria, indicando come motivazione principale la necessità di disporre di liquidità e di finanziare le spese correnti;

atteso che questa fotografia della situazione nazionale non si discosta di molto da quanto accade a livello locale come verificato sul territorio comunale, sulla base di specifici incontri con referenti dell'associazionismo locale, delle organizzazioni sindacali e associazioni degli inquilini e le associazioni dei proprietari, con l'evidenza di una crescente presenza della cosiddetta "povertà grigia", l'allargarsi cioè di una fascia di bisogno che riguarda una parte di popolazione che a causa della pandemia sperimenta inedite difficoltà nel pagamento del canone d'affitto così come di altre spese per necessità primarie;

ricordato che la misura ordinaria prevista dalla normativa provinciale in materia di politiche per la casa quale il contributo sul canone di locazione, di fatto, è rivolto a una fascia di popolazione bisognosa definita e riconosciuta in situazione pre covid e si concretizza nella raccolta delle domande nell'autunno di ogni anno con l'utilizzo di un indicatore reddituale riferito ai due anni precedenti con ciò peccando in termini di efficacia nella rilevazione del bisogno;

atteso altresì che l'erogazione del predetto contributo ordinario sul canone di locazione parte dal luglio dell'anno successivo alla raccolta, non permettendo quindi di dare una risposta adeguata in termini di tempestività al bisogno;

rilevato che la Provincia autonoma di Trento, ad oggi, non ha previsto azioni mirate per la risoluzione del problema di cui trattasi;

atteso che si pone quindi per l'Amministrazione comunale la possibilità di valutare l'istituzione di un contributo a sostegno del pagamento del canone di affitto che, in ultima analisi, risponda al problema di liquidità che affligge questa nuova platea di soggetti bisognosi a causa della pandemia da COVID-19 e che nel contempo consenta di dare una risposta concreta anche ai proprietari degli immobili dati in locazione;

ritenuto pertanto opportuno programmare e realizzare un intervento più mirato ed efficace, attraverso l'istituzione di un contributo una tantum finalizzato a sostenere queste famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione dell'immobile ad uso abitazione principale a seguito dell'emergenza COVID-19;

dato atto che il Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023, approvato con

deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, prevede tra gli interventi per il diritto alla casa, l'istituzione di un osservatorio sulla condizione abitativa anche delle persone fragili, per attivare strumenti di sostegno all'abitare;

considerati e riepilogati preliminarmente due assunti imprescindibili:

- da un lato, che l'interesse pubblico invocato in questo caso consiste nel sostegno alle famiglie in una circostanza imprevedibile ed eccezionale;
- dall'altro lato, che tale scelta ripercuotendosi sui proprietari può impedire una contrazione del mercato cittadino delle locazioni;

atteso inoltre che tale misura si connota in termini di straordinarietà ed eccezionalità, essendo volta a fronteggiare una situazione particolare ed imprevedibile sulla base della quale si fonda l'opportunità di un intervento dell'Amministrazione comunale che appare innovativo rispetto agli interventi tradizionalmente posti in essere in materia di politica provinciale della casa;

richiamato il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, il quale stabilisce all'art. 1 che le Comunità locali sono autonome (comma 1) e che il Comune rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (comma 2), mentre all'art. 2, comma 1 precisa che sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

sottolineato inoltre il fondamento statutario della misura in oggetto, che trova il proprio presupposto nell'art. 2, comma 2 dello Statuto comunale ai sensi del quale "(Il Comune) riconosce ... i diversi soggetti sociali che compongono la comunità quali risorse primarie per il suo armonico sviluppo.", e nell'art. 2, comma 4, lett. g) che così recita: "(Il Comune favorisce) uno sviluppo economico, sociale e territoriale della comunità, armonico ed ecologicamente sostenibile";

preso atto che con deliberazione consiliare 15.03.1995 n. 48, da ultimo modificata con deliberazione consiliare 24.04.1996 n. 46, è stato approvato il Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati;

considerato che il Regolamento citato, se da un lato appare ampiamente adeguato quale presupposto formale cui ancorare l'istituzione e l'assegnazione del contributo, dall'altro lato appare palesemente sovradimensionato rispetto alle esigenze di snellimento dell'azione amministrativa proprie di trasferimenti di importo modesto per ciascun singolo beneficiario e alla eccezionalità del momento in cui ci si trova ad operare, oltre che alla transitorietà delle circostanze in cui vengono erogati ed al numero molto elevato di possibili pratiche da evadere;

rilevato in primo luogo che il contributo in esame rientra tra le provvidenze individuate nell'art. 4 e, in particolare, nella categoria residuale degli "ausili finanziari";

rilevato altresì che le disposizioni regolamentari vigenti in alcuni casi non sono applicabili alla situazione in esame e devono dunque essere adattate a una casistica specifica e puntuale, in particolare precisando che i destinatari della provvidenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 3 della L.p. 15/2005 siano i nuclei familiari, ed ammettendo in via derogatoria la liquidazione dell'intero importo del contributo spettante in un'unica soluzione nel limite dell'ammontare complessivamente stanziato;

ritenuto pertanto di disporre per l'erogazione dell'ausilio finanziario straordinario in oggetto la deroga a quanto previsto dagli articoli 9 (Destinatari delle provvidenze), 13 (Criteri di quantificazione delle provvidenze) e 15 (Modalità di erogazione delle provvidenze), onde adattare il Regolamento alla specificità e all'eccezionalità della situazione corrente, prevedendo in particolare che:

- a precisazione e specificazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c), a mente del quale la concessione delle provvidenze può essere disposta dal Comune a favore (...) "c. di (...) singoli cittadini, qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento", per il contributo in esame detta concessione può essere inoltre disposta a favore dei nuclei familiari;
- in deroga a quanto previsto dall'art. 13, nella parte in cui si stabiliscono i piani di riparto sulla base delle risorse disponibili e delle domande pervenute, il contributo verrà concesso sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- in deroga a quanto stabilito all'art. 15, il contributo in esame è erogato in un'unica soluzione;

ritenuto di derogare a quanto previsto dall'articolo 6 "termini di presentazione delle richieste" la cui previsione non risulta applicabile al caso di specie stabilendo che le domande potranno essere presentate, verificata l'effettiva funzionalità dell'applicativo telematico di raccolta, nel periodo che verrà indicato nell'apposito bando che dovrà essere approvato dalla Dirigente del

Progetto Politiche abitative ed in particolare in un intervallo temporale non superiore a 30 giorni, fermo restando che tale tempistica potrà essere ridotta con apposito provvedimento dirigenziale qualora il numero di domande presentate esaurisca i fondi a disposizione;

ritenuto altresì di derogare a quanto previsto dall'articolo 10 "richiesta di ammissione alle provvidenze" che disciplina le modalità di presentazione delle istanze, in quanto trattasi di profili che saranno adeguatamente declinati in relazione alla specificità e straordinarietà della misura di cui trattasi nell'apposito bando che dovrà essere approvato dalla Dirigente del Progetto Politiche abitative ed in particolare prevedendo:

- la presentazione della domanda esclusivamente in via telematica con autenticazione tramite SPID o CPS;
- la presentazione da parte del richiedente, quale titolare del contratto di locazione, in nome e per conto del nucleo stesso;
- l'allegazione alla domanda della documentazione che sarà specificatamente indicata nel bando e comunque imprescindibilmente il contratto di locazione registrato.

richiamata la L.p. 23/1992 "Legge provinciale sull'attività amministrativa", e segnatamente l'art. 19 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici), il quale dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a Enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'Amministrazione precedente dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi (comma 1) e che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 debba risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi (comma 2);

ritenuto, nel quadro generale che sarà delineato nel presente provvedimento, di demandare ad altro Organo la disciplina di dettaglio;

precisato che per l'individuazione della famiglia, quale soggetto destinatario del contributo in esame, si fa riferimento al nucleo familiare di cui all'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 "Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente" a mente del quale "(...) per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" e "una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona";

posto che l'intervento dell'Amministrazione intende rivolgersi ad una fascia di famiglie che non hanno beneficiato di altri interventi pubblici di sostegno all'abitare e rientrante in un range reddituale definito sulla base di indicatori della situazione economico-patrimoniale dei nuclei familiari;

ritenuto pertanto, in analogia alla misura istitutiva di altri bonus comunali e ai fini di una semplificazione amministrativa e speditezza della procedura, sia per l'utente che per l'Amministrazione, propendendo quindi per una strutturazione della misura che sia al contempo semplice per i cittadini nonché facilmente implementabile e controllabile per gli uffici comunali, di ricorrere all'indicatore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) quale criterio oggettivo e trasparente per selezionare i nuclei familiari da includere tra i destinatari del contributo;

ritenuto nello specifico di ricorrere all'ISEE corrente disciplinato dall'art. 9 del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 e s.m. e i., in quanto rispetto all'ISEE ordinario si riferisce ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione (ultimi 12 mesi o anche solo ultimi 2 mesi) e può cogliere una rilevante variazione della condizione economica del nucleo collegabile all'impatto generato dall'epidemia e dalle misure di contenimento della stessa;

atteso che infatti i nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell'ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:

- una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
- una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente;

rilevato che, stante il numero delle famiglie anagrafiche che al 31.12.2020 ammontavano a 54.460 e che, sulla base di studi condotti a livello locale sulle condizioni abitative, emerge che il rapporto tra abitazioni occupate di proprietà privata e il totale delle abitazioni private nella città di Trento è mediamente del 66%, in linea con il dato nazionale, e di converso il dato delle abitazioni occupate con contratti di affitto si attesta quindi sul 44%, preso atto dell'ammontare complessivo destinato alla misura in esame e già definito in euro 700.000,00 e ritenuto di riconoscere un contributo il cui importo sia finanziariamente significativo e non irrisorio, appare necessario circoscrivere le famiglie cui riconoscere tale contributo e definirne l'entità;

atteso che nell'intento di intervenire a sostegno della cosiddetta fascia grigia, che tendenzialmente non accede ad altre misure ordinarie o straordinarie di sostegno, anche per una questione temporale, e che pur non trovandosi in una situazione di fragilità conclamata, rischia un rapido deterioramento della situazione economica, di definire una soglia ISEE corrente così individuata:

- valore minimo 9.360,00 euro in quanto i nuclei con ISEE al di sotto di tale soglia accedono già al beneficio nazionale del reddito/pensione di cittadinanza previsto dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 quale misura di contrasto alla povertà, costituito da due quote, una delle quali specificamente intesa a sostenere le spese per l'abitazione (rispetto alla quale quindi il contributo in esame costituirebbe una duplicazione) ed un'altra quota di sostegno generale al reddito che mira a sostenere la fascia più fragile della popolazione. In ambito provinciale anche chi non accedesse a tale beneficio nazionale comunque troverebbe un sostegno specificamente mirato sulle spese abitative tramite il contributo integrativo al canone di locazione di cui alla L.p. 15/2005 ed anche un più generale sostegno al reddito per il tramite dell'assegno unico provinciale (AUP);
- valore massimo 26.000,00 euro in quanto sulla base di stime statistiche a tale ISEE corrisponderebbe una famiglia di 4 componenti caratterizzata da abitazione in locazione con canone annuo superiore a 10.800,00 euro, valori mobiliari pari a circa 40.000,00 euro e un reddito pari a 70.000,00 euro e ritenuto che al di sopra di tale indicatore il nucleo, anche colpito da una rilevante variazione economica a causa della pandemia, non abbisogni di un sostegno pubblico straordinario. Su tale valore massimo si sono peraltro attestati, in similari politiche di sostegno all'affitto, anche altri Comuni quali, Milano, Monza, Brescia, Ferrara, Udine;

ritenuto inoltre di distinguere, all'interno del range come sopra individuato, tre fasce ISEE cui destinare una quota massima di contributo diversa in relazione alla specifica situazione economica e quindi alla situazione di bisogno;

ritenuto pertanto di definire i seguenti criteri generali per la concessione del contributo:

- destinatari:
  - i nuclei familiari come sopra definiti che presentano domanda per il tramite del richiedente, facente parte del nucleo e titolare del contratto di locazione, devono soddisfare i seguenti requisiti:
    - il nucleo familiare deve avere la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di richiesta del contributo nel Comune di Trento alla data di presentazione della domanda;
    - il nucleo familiare deve avere un ISEE corrente in corso di validità con un valore compreso tra i 9.360,00 euro e i 26.000,00 euro;
    - il nucleo familiare deve avere la titolarità in capo al richiedente di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo registrato. Sono esclusi i contratti di locazione stipulati tra coniugi non legalmente separati e parenti o affini di primo grado. Il contratto non deve avere una durata inferiore a 3 anni;
- esclusioni dall'accesso al beneficio:
  - i nuclei familiari che beneficiano di alloggi di edilizia abitativa pubblica a canone sostenibile;
  - i nuclei familiari che beneficiano di alloggi di edilizia abitativa pubblica a canone moderato;
  - i nuclei familiari che beneficiano di alloggi di proprietà della Fondazione Crosina Sartori Cloch a canone agevolato;
  - i nuclei familiari che hanno beneficiato per le mensilità richieste, del contributo integrativo al canone di locazione di cui alla legge provinciale 15/2005 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011 e s.m.;
  - i nuclei familiari che hanno beneficiato, per le mensilità richieste della quota b) del reddito/pensione di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1 del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4;
  - i nuclei familiari che hanno beneficiato per le mensilità richieste di aiuti economici erogati espressamente per il pagamento del canone di locazione da parte dell'Amministrazione comunale;
- entità del contributo:
  - il contributo comunale è un contributo a nucleo familiare, potrà coprire al

massimo 3 mensilità del canone di locazione e sarà riconosciuto per il pagamento del canone di locazione riferito al periodo dal 1 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021:

- per la fascia ISEE corrente tra euro 9.360,00 ed euro 15.000,00 il contributo riconosciuto non potrà avere un valore superiore a euro 1.500,00;
- per la fascia ISEE corrente tra euro 15.001,00 ed euro 20.000,00 il contributo riconosciuto non potrà avere un valore superiore ad euro 1.250,00;
- per la fascia ISEE corrente tra euro 20.001,00 ed euro 26.000,00 il contributo riconosciuto non potrà avere un valore superiore ad euro 1.000,00.
- modalità di presentazione della domanda (fermo restando quanto in seguito si specificherà in relazione ad emendamento sul punto approvato):
  - la domanda va presentata da parte di un soggetto facente parte del nucleo familiare e titolare del contratto di locazione, utilizzando, a pena di esclusione, il modulo reso disponibile sul sito internet del Comune di Trento con modalità on-line ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i. (Codice 2 dell'Amministrazione Digitale c.d. "CAD"), autenticandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CPS (Carta Provinciale dei Servizi), o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  - le domande di contributo andranno presentate nell'intervallo temporale individuato nel bando approvato dalla Dirigente del Progetto Politiche abitative;
- assegnazione del contributo:
  - le risorse definite in 700.000,00 euro verranno distribuite sulle tre fasce ISEE nel modo seguente:
    - euro 240.000,00 per la fascia ISEE corrente tra euro 9.360,00 ed euro 15.000,00;
    - euro 230.000,00 per la fascia ISEE corrente tra euro 15.001,00 ed euro 20.000,00;
    - euro 230.000,00 per la fascia ISEE corrente tra euro 20.001,00 ed euro 26.000,00;
- all'interno di queste il contributo verrà assegnato secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili e pertanto, in presenza dei requisiti richiesti, all'interno delle singole fasce l'unico criterio per la concessione del contributo sarà quello cronologico;
- redistribuzione in caso di mancato esaurimento delle risorse:
  - qualora il numero di domande presentate sulla singola fascia ISEE fosse insufficiente ad esaurire le risorse, si provvederà a redistribuire le stesse sulle fasce restanti che presentino domande inevase, in parti uguali su ogni fascia;
- modalità di erogazione del contributo:
  - il contributo verrà liquidato direttamente al richiedente entro i termini che saranno previsti nel bando approvato dalla Dirigente del Progetto Politiche abitative;
- controlli:
  - sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio contenute nella domanda, verranno effettuati appositi controlli a campione. Nell'istanza il richiedente dovrà indicare eventuali morosità sussistenti. Verrà quindi sottoposta a controllo l'effettiva destinazione del contributo erogato; quindi successivamente al pagamento dello stesso da parte dell'Amministrazione, verrà richiesto ad un campione del 12% di dimostrare che la somma sia stata correttamente utilizzata per la finalità di cui al presente provvedimento;

valutato di demandare alla Dirigente del Progetto Politiche abitative, nei limiti e sulla base dei criteri generali sopra individuati, l'approvazione del "Bando per la concessione del contributo una tantum finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione dell'immobile ad uso abitazione principale a seguito dell'emergenza COVID-19" per la disciplina attuativa e di dettaglio del contributo e delle modifiche che si rendessero necessarie per adeguarlo alle sopravvenute esigenze che matureranno nel corso della gestione del contributo, anche in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

atteso che l'importo complessivamente disponibile per l'erogazione dei contributi ammonta ad euro 700.000,00 (settecentomila/00), stanziati capitolo 2222 centro gestore 5701 del bilancio 2021;

accertato che la presente deliberazione è stata esaminata in seduta congiunta dalla Commissione consiliare per le politiche sociali, familiari, abitative, culturali, il decentramento e le pari opportunità e la Commissione permanente dei Capigruppo in data 12.07.2021;

considerato che in relazione al presente atto è stato depositato, dal consigliere Maschio, un emendamento, acquisito il 20.07.2021 al n. 191231 prot., volto ad aggiungere al punto 1 del dispositivo, laddove si declinano le "modalità di presentazione della domanda" sopra illustrate, dopo le parole «nucleo familiare», le parole «nei casi di divorzio o separazione legale

previa autodichiarazione del richiedente di aver messo a conoscenza il genitore non collocatario»;  
premessi che in relazione a detto emendamento sono stati acquisiti (prot. n. 191234 di data 20.07.2021), in ossequio al Regolamento sui controlli interni con particolare riguardo all'art. 24, comma 3 del medesimo, i pareri di regolarità amministrativa e contabile resi rispettivamente dalla Dirigente del Progetto Politiche abitative e dalla Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ambedue di segno favorevole;

atteso che detto emendamento è stato approvato nel corso della adunanza odierna, come da verbalizzazione in atti, sicché il dispositivo del presente atto viene conformemente adeguato ad esso, con l'aggiunta puntuale delle parole ivi e sopra indicate;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati approvato e da ultimo modificato con deliberazioni consiliari 15.03.1995 n. 48 e 24.04.1996 n. 46;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera a) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto, in considerazione della necessità di attivarsi il prima possibile per la concreta attuazione del provvedimento in oggetto, che ricorrano i presupposti per l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.,

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di istituire un contributo *una tantum* finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione dell'immobile ad uso abitazione principale a seguito dell'emergenza COVID-19 sulla base dei seguenti criteri generali:

- destinatari:
  - i nuclei familiari come sopra definiti che presentano domanda per il tramite del richiedente, facente parte del nucleo e titolare del contratto di locazione, devono soddisfare i seguenti requisiti:
    - il nucleo familiare deve avere la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto di richiesta del contributo nel Comune di Trento alla data di presentazione della domanda;
    - il nucleo familiare deve avere un ISEE corrente in corso di validità con un valore compreso tra euro 9.360,00 ed euro 26.000,00;
    - il nucleo familiare deve avere la titolarità in capo al richiedente di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo registrato. Sono esclusi i contratti di locazione stipulati tra coniugi non legalmente separati e parenti o affini di primo grado. Il contratto non deve avere una durata inferiore a 3 anni;
- esclusioni dall'accesso al beneficio:
  - i nuclei familiari che beneficiano di alloggi di edilizia abitativa pubblica a canone sostenibile;
  - i nuclei familiari che beneficiano di alloggi di edilizia abitativa pubblica a canone moderato;
  - i nuclei familiari che beneficiano di alloggi di proprietà della Fondazione Crosina Sartori Cloch a canone agevolato;
  - i nuclei familiari che hanno beneficiato per le mensilità richieste, del contributo integrativo al canone di locazione di cui alla Legge provinciale 15/2005 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011 e s.m.;
  - i nuclei familiari che hanno beneficiato per le mensilità richieste, della quota b) del reddito/pensione di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1 del Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4;
  - i nuclei familiari che hanno beneficiato per le mensilità richieste di aiuti economici erogati espressamente per il pagamento del canone di locazione da parte dell'Amministrazione comunale;
- entità del contributo:
  - il contributo comunale è un contributo una tantum a nucleo familiare e potrà coprire al massimo 3 mensilità del canone di locazione e sarà riconosciuto per il pagamento del canone di locazione riferito al periodo dal 1 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021:
    - per la fascia ISEE corrente tra euro 9.360,00 ed euro 15.000,00 il contributo riconosciuto non potrà avere un valore superiore ad euro 1.500,00;
    - per la fascia ISEE corrente tra euro 15.001,00 ed euro 20.000,00 il contributo riconosciuto non potrà avere un valore superiore ad euro 1.250,00;
    - per la fascia ISEE corrente tra euro 20.001,00 ed euro 26.000,00 il contributo riconosciuto non potrà avere un valore superiore ad euro 1.000,00;
- modalità di presentazione della domanda:
  - la domanda va presentata da parte di un soggetto facente parte del nucleo familiare - nei casi di divorzio o separazione legale previa autodichiarazione del richiedente di aver messo a conoscenza il genitore non collocatario - e titolare del contratto di locazione, a pena di esclusione, utilizzando il modulo reso disponibile sul sito internet del Comune di Trento con modalità on-line ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i. (Codice 2 dell'Amministrazione Digitale c.d. "CAD"), autenticandosi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CPS (Carta Provinciale dei Servizi), o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  - le domande di contributo andranno presentate nell'intervallo temporale individuato nel bando approvato dalla Dirigente del Progetto Politiche abitative;
- assegnazione del contributo:
  - le risorse definite in euro 700.000,00 verranno distribuite sulle tre fasce ISEE nel modo seguente:
    - 240.000,00 euro per la fascia ISEE corrente tra euro 9.360,00 ed euro 15.000,00;
    - 230.000,00 per la fascia ISEE corrente tra euro 15.001,00 ed euro 20.000,00;
    - 230.000,00 per la fascia ISEE corrente tra euro 20.001,00 ed euro 26.000,00;

- all'interno di queste il contributo verrà assegnato secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili e pertanto, in presenza dei requisiti richiesti, all'interno delle singole fasce l'unico criterio per la concessione del contributo sarà quello cronologico;
  - redistribuzione in caso di mancato esaurimento delle risorse:
    - qualora il numero di domande presentate sulla singola fascia ISEE fosse insufficiente ad esaurire le risorse, si provvederà a redistribuire le stesse sulle fasce restanti che presentino domande inevase, in parti uguali su ogni fascia;
  - modalità di erogazione del contributo:
    - il contributo verrà liquidato direttamente al richiedente entro i termini che saranno previsti nel bando approvato dalla Dirigente del Progetto Politiche abitative;
  - controlli:
    - sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio contenute nella domanda, verranno effettuati appositi controlli a campione. Nell'istanza il richiedente dovrà indicare eventuali morosità sussistenti. Verrà quindi sottoposta a controllo l'effettiva destinazione del contributo erogato; quindi successivamente al pagamento dello stesso da parte dell'Amministrazione, verrà richiesto ad un campione del 12% di dimostrare che la somma sia stata correttamente utilizzata per la finalità di cui al presente provvedimento;
2. di disporre per l'erogazione dell'ausilio finanziario straordinario in oggetto la deroga a quanto previsto dagli articoli 6 (Termini di presentazione delle richieste), 9 (Destinatari delle provvidenze), 10 (Richiesta di ammissione alle provvidenze), 13 (Criteri di quantificazione delle provvidenze), e 15 (Modalità di erogazione delle provvidenze) del vigente Regolamento comunale per l'erogazione di finanziamenti e l'attribuzione di benefici economici a soggetti pubblici e privati, onde adattare il Regolamento stesso alla specificità, all'imprevedibilità e all'eccezionalità della situazione corrente, prevedendo in particolare che:
- in deroga a quanto stabilito dall'art. 6 "Termini di presentazione delle richieste" le domande potranno essere presentate, verificata l'effettiva funzionalità dell'applicativo telematico di raccolta, nel periodo che verrà indicato nell'apposito bando che dovrà essere approvato dalla Dirigente del Progetto Politiche abitative ed in particolare in un intervallo temporale non superiore a 30 giorni, fermo restando che tale tempistica potrà essere ridotta con apposito provvedimento dirigenziale qualora il numero di domande presentate esaurisca i fondi a disposizione. Le domande potranno essere presentate nel periodo che sarà previsto nel bando approvato dalla Dirigente del Progetto Politiche abitative;
  - in deroga a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. c) per il contributo in esame detta concessione può essere inoltre disposta a favore dei nuclei familiari come disciplinati ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223;
  - in deroga a quanto previsto dall'articolo 10 "Richiesta di ammissione alle provvidenze" i profili saranno adeguatamente declinati nell'apposito bando che dovrà essere approvato dalla Dirigente del Progetto Politiche abitative ed in particolare prevedendo:
    - la presentazione della domanda esclusivamente in via telematica con autenticazione tramite SPID o CPS;
    - la presentazione da parte del richiedente, quale titolare del contratto di locazione, in nome e per conto del nucleo stesso;
    - l'allegazione alla domanda della documentazione che sarà specificatamente indicata nel bando e comunque imprescindibilmente il contratto di locazione registrato;
  - in deroga a quanto previsto dall'art. 13, nella parte in cui si stabiliscono i piani di riparto sulla base delle risorse disponibili e delle domande pervenute, il contributo verrà concesso sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
  - in deroga a quanto stabilito all'art. 15, il contributo è erogato in un'unica soluzione;
3. di demandare alla Dirigente del Progetto Politiche abitative, nei limiti e sulla base dei criteri generali sopra individuati, l'approvazione del Bando "per la concessione del contributo un tantum finalizzato a sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione dell'immobile ad uso abitazione principale a seguito dell'emergenza COVID-19" per la disciplina attuativa e di dettaglio del contributo e delle modifiche che si rendessero necessarie per adeguarlo alle sopravvenute esigenze che matureranno nel corso della gestione del contributo, anche in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19;

4. di rimandare a successivo provvedimento l'impegno di spesa relativo al contributo;
5. di individuare nel Progetto Politiche abitative la struttura responsabile della gestione del contributo;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA VICESEGRETARIA GENERALE  
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE  
f.to Bridi

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM FINALIZZATO A SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DELL' EMERGENZA COVID-19. DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

---

---

**Votazione palese**

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 37

**Favorevoli:** n. 37 (Angeli, Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Demattè, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Frachetti, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Ianeselli, Lenzi, Maestranzi, Maschio, Maule, Merler, Panetta, Pedrotti, Raffaelli, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 20.07.2021

la Vicesegretaria generale  
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 57 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM FINALIZZATO A SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DELL' EMERGENZA COVID-19. DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 12 luglio 2021

Progetto Politiche abitative  
La Dirigente  
dott.ssa Cristina Degasperi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 57 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM FINALIZZATO A SOSTENERE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CON IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO ABITAZIONE PRINCIPALE A SEGUITO DELL' EMERGENZA COVID-19. DISPOSIZIONI PER LA RELATIVA DISCIPLINA E PARZIALE DEROGA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
Il Capoufficio  
dott. Flavio Cescotti  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 12.07.2021